# Gazzetta ufficiale

L 93

# dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno 7 aprile 2011

Sommario

II Atti non legislativi

#### ACCORDI INTERNAZIONALI

#### 2011/218/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

2011/219/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 31 marzo 2011, che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE, relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica di Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

2011/220/UE:

#### REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) n. 331/2011 della Commissione, del 6 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda l'uso di terreni per la produzione di canapa nell'ambito dell'applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

Prezzo: 3 EUR (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

		Regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2011 della Commissione, del 6 aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	18
	DEC	ISIONI	
	*	Decisione 2011/221/PESC del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio	20
		2011/222/UE:	
	*	Decisione della Commissione, del 5 aprile 2011, che concede ad alcuni Stati membri deroghe per quanto riguarda la trasmissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di statistiche sulle cause di decesso [notificata con il numero C(2011) 2057]	26
II	Altr	i atti	
	SPAZ	ZIO ECONOMICO EUROPEO	
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2011, dell'11 febbraio 2011, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE	28
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2011, dell'11 febbraio 2011, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE	31
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2011, dell'11 febbraio 2011, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE	32
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2011, dell'11 febbraio 2011, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	33
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011, del 1º aprile 2011, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	35

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



IT

II

(Atti non legislativi)

#### ACCORDI INTERNAZIONALI

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

#### del 9 marzo 2011

concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

(2011/218/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato con il governo delle isole Færøer, a nome dell'Unione, un accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in prosieguo «l'accordo»).
- (2) L'accordo è stato firmato dai rappresentanti delle parti il 3 giugno 2010 a Bruxelles ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1º gennaio 2010, in attesa della sua conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno concludere l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer in materia di cooperazione scientifica e tecnologica che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (¹).

#### Articolo 2

La Commissione adotta la posizione che l'Unione deve tenere in seno al comitato misto istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo.

#### Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede a nome dell'Unione alla notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2011.

Per il Consiglio Il presidente CSÉFALVAY Z.

<sup>(1)</sup> GU L 245 del 17.9.2010, pag. 2.

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

#### del 31 marzo 2011

che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE, relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica di Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

(2011/219/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), quale modificato da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 (2) (l'«accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (4) (lo «strumento per la cooperazione allo sviluppo»), in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

La decisione 2007/641/CE del Consiglio (5), relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica di Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo, è stata adottata al fine di applicare

misure appropriate in seguito alla violazione degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE e dei valori di cui all'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

- Tali misure sono state prorogate con decisione (2)2009/735/CE del Consiglio (6) e, successivamente, con 2010/208/UE (7) le decisioni del Consiglio 2010/589/UE (8), visto che le Isole Figi non solo non hanno ancora ottemperato ad alcuni impegni importanti assunti durante le consultazioni dell'aprile 2007 in merito a elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE e dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, ma hanno anche fatto notevoli passi indietro per quanto riguarda una serie di tali impegni.
- La decisione 2007/641/CE scade il 31 marzo 2011. È opportuno prorogarne la validità e aggiornare opportunamente le misure appropriate ivi contenute,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2007/641/CE è così modificata:

1) all'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2011 ed è riesaminata periodicamente almeno una volta ogni sei mesi.»;

2) l'allegato è sostituito dal testo allegato alla presente decisione.

#### Articolo 2

La Repubblica di Figi è destinataria della lettera contenuta nell'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>(</sup>²) GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

<sup>(4)</sup> GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU L 260 del 5.10.2007, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU L 262 del 6.10.2009, pag. 43.

<sup>(7)</sup> GU L 89 del 9.4.2010, pag. 7

<sup>(8)</sup> GU L 260 del 2.10.2010, pag. 10.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addi 31 marzo 2011.

IT

Per il Consiglio Il presidente VÖLNER P.

#### ALLEGATO

#### PROGETTO DI LETTERA

S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Presidente della Repubblica di Figi

Suva

Repubblica di Figi

Eccellenza,

l'Unione europea (UE) attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Il partenariato ACP-CE è fondato sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto: si tratta di elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE che costituiscono, pertanto, la base delle nostre relazioni.

L'11 dicembre 2006, il Consiglio dell'Unione europea ha condannato il golpe militare nella Repubblica di Figi («le Figi»).

Conformemente all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE, e dal momento che il golpe militare del 5 dicembre 2006 costituisce una violazione degli elementi essenziali elencati all'articolo 9 dell'accordo, l'UE ha invitato le Figi ad avviare consultazioni per un esame approfondito della situazione, ai sensi dell'accordo, e ad adottare eventuali provvedimenti per porvi rimedio.

La parte formale di tali consultazioni è iniziata a Bruxelles il 18 aprile 2007. L'UE ha espresso all'epoca approvazione per la conferma da parte del governo provvisorio di una serie di impegni fondamentali riguardanti i diritti umani e le libertà fondamentali, il rispetto dei principi democratici e lo Stato di diritto, come indicato più avanti, e per la proposta di provvedimenti concreti per la loro attuazione.

Alla luce degli sviluppi negativi malauguratamente prodottisi nel frattempo, in particolare ad aprile 2009, le Figi non assicurano attualmente il rispetto di una serie di impegni; ciò riguarda in particolare l'abrogazione della Costituzione, il ritardo considerevole nell'organizzazione delle elezioni politiche e le violazioni dei diritti umani. Malgrado il notevole ritardo nel tenervi fede, gli impegni rimangono in buona parte molto pertinenti rispetto alla situazione attuale nel paese e per questo motivo sono riportati in allegato alla presente. La decisione unilaterale di non ottemperare a una serie di impegni fondamentali ha comportato per le Figi perdite in termini di fondi per lo sviluppo.

Tuttavia, nello spirito di partenariato su cui si fonda l'accordo ACP-CE, l'UE si dichiara disposta ad avviare nuove consultazioni formali non appena si prospetti ragionevolmente la possibilità di condurle in porto con successo. Il 1º luglio 2009 il primo ministro ad interim ha reso nota una tabella di marcia per le riforme e per il ripristino dell'ordine democratico. L'UE si dichiara pronta ad avviare un dialogo su questa tabella di marcia e a valutare se possa fungere da base per nuove consultazioni. L'UE ha pertanto deciso di prorogare le misure appropriate attualmente in vigore nei confronti delle Figi per dare l'opportunità di nuove consultazioni. Sebbene alcune delle misure appropriate siano attualmente superate, l'Unione ha ritenuto che, anziché aggiornarle unilateralmente, sia preferibile vagliare ulteriormente la possibilità di avviare nuove consultazioni con le Figi. È pertanto particolarmente importante che il governo provvisorio s'impegni a garantire un dialogo politico nazionale di ampio respiro e dia prova di flessibilità per quanto riguarda i tempi della tabella di marcia. Fermo restando che la posizione dell'UE è e sarà sempre improntata agli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE e ai suoi principi fondamentali, in particolare per quanto riguarda il ruolo centrale del dialogo e il rispetto degli obblighi reciproci, è importante sottolineare che l'UE non intende trarre conclusioni anticipate sull'esito delle consultazioni future.

L'UE si impegna a riesaminare rapidamente e in modo positivo le suddette misure appropriate se le Figi sottoscriveranno impegni sostanziali nell'ambito delle nuove consultazioni. Viceversa, se la situazione nelle Figi non migliora, il paese continuerà a registrare ulteriori perdite in termini di fondi per lo sviluppo. Nello specifico, le future decisioni dell'UE sulle misure di accompagnamento nei confronti dei paesi già beneficiari del protocollo sullo zucchero e sul programma indicativo nazionale per le Figi a titolo del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) saranno prese in funzione della valutazione dei progressi compiuti verso il ripristino dell'ordine costituzionale.

In attesa dello svolgimento delle nuove consultazioni, l'UE invita le Figi a proseguire e a intensificare il dialogo politico rafforzato.

Le misure appropriate sono le seguenti:

- possono essere proseguiti l'erogazione degli aiuti umanitari e il sostegno diretto alla società civile,
- possono essere proseguite le attività di cooperazione in corso, segnatamente nell'ambito dell'8º e del 9º FES,
- possono essere proseguite le attività di cooperazione, salvo circostanze del tutto eccezionali, intese a favorire il ripristino della democrazia e a migliorare la governanza,

- può essere proseguita l'attuazione delle misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero del 2006.
  Si tenga presente che l'accordo di finanziamento, firmato a livello tecnico dalle Figi il 19 giugno 2007, prevede una clausola sospensiva,
- si può procedere alla preparazione e all'eventuale firma del programma indicativo pluriennale riguardante le misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero per il periodo 2011-2013,
- il completamento, la firma a livello tecnico e l'attuazione del documento di strategia nazionale e del programma indicativo nazionale per il 10° FES, con una dotazione finanziaria indicativa, e l'eventuale concessione di una quota di incentivazione non superiore al 25 % di tale importo sono subordinati al rispetto degli impegni assunti nel campo dei diritti umani e dello Stato di diritto, vale a dire: il rispetto della Costituzione da parte del governo provvisorio; il pieno rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario; la revoca, il più presto possibile, del regolamento sullo stato di emergenza reintrodotto il 6 settembre 2007; l'esame e l'adozione di provvedimenti nei confronti di qualsiasi denuncia di violazione dei diritti umani in conformità con le diverse procedure e nelle sedi previste dalla legislazione nazionale; il massimo impegno del governo provvisorio per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio,
- lo stanziamento «zucchero» per il 2007 è stato pari a zero,
- la disponibilità dello stanziamento per il 2008 era subordinata all'organizzazione attendibile e tempestiva delle elezioni in linea con gli impegni concordati, specie per quanto riguarda il censimento dell'elettorato, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma del sistema elettorale secondo il dettato costituzionale, e all'adozione di misure volte a garantire il funzionamento dell'ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni entro il 30 settembre 2007 in conformità della Costituzione. Lo stanziamento «zucchero» per il 2008 è stato annullato il 31 dicembre 2009,
- lo stanziamento «zucchero» per il 2009 è stato annullato a maggio 2009 in seguito alla decisione del governo provvisorio di rinviare le elezioni politiche fino a settembre 2014,
- lo stanziamento per il 2010 è stato annullato prima del 1º maggio 2010 per mancanza di progressi nel processo democratico. Tuttavia, vista la grave situazione del settore dello zucchero, la Commissione ha accantonato parte dello stanziamento per fornire assistenza diretta alla popolazione che dipende direttamente dalla produzione di zucchero nell'intento di ridurre le ripercussioni negative sul piano sociale. I fondi sono gestiti in modo centralizzato dalla delegazione dell'UE a Suva e non tramite il governo,
- lo stanziamento indicativo a titolo del programma pluriennale riguardante le misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero per il periodo 2011-2013 sarà reso disponibile se si giungerà a un accordo nell'ambito del processo di consultazione. In assenza di un tale accordo, lo stanziamento potrà finanziare unicamente eventuali interventi intesi a ridurre le ripercussioni sociali,
- potrà essere eventualmente preso in considerazione un sostegno specifico alla preparazione e all'attuazione dei principali impegni, soprattutto in vista della preparazione e/o dello svolgimento delle elezioni,
- non sono pregiudicate né la cooperazione regionale né la partecipazione delle Figi a tale cooperazione,
- la cooperazione con la Banca europea per gli investimenti e il Centro per lo sviluppo delle imprese potrà continuare purché sia garantito il tempestivo rispetto degli impegni assunti.

Il rispetto degli impegni sarà verificato in base a quanto specificato in allegato alla presente lettera in termini di dialogo regolare e di reale cooperazione. Sono previste missioni di valutazione e di controllo con le relative relazioni.

L'UE si aspetta inoltre che le Figi collaborino pienamente con il Forum delle isole del Pacifico per l'applicazione delle raccomandazioni formulate dal gruppo di personalità riconosciute a livello internazionale (Eminent Persons' Group) e avallate dai ministri degli esteri del Forum riuniti a Vanuatu il 16 marzo 2007.

L'UE continuerà a seguire con estrema attenzione gli sviluppi nelle Figi. A norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, verrà condotto con le Figi un intenso dialogo politico al fine di garantire la tutela dei diritti umani, il ripristino della democrazia e il rispetto dello Stato di diritto, fino a quando entrambe le parti non saranno giunte alla conclusione che il dialogo rafforzato ha raggiunto lo scopo.

In caso di rallentamento, interruzione o inversione di tendenza nel rispetto degli impegni da parte del governo provvisorio, l'UE si riserva il diritto di adeguare le misure appropriate.

L'UE ribadisce che i privilegi di cui le Figi beneficiano nell'ambito della cooperazione con l'UE dipendono dal rispetto degli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou e dei principi sanciti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo. Per dimostrare all'UE la sua ferma intenzione di rispettare gli impegni concordati, il governo provvisorio deve compiere progressi rapidi e sostanziali in tal senso.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles,

IT

Per l'Unione europea

#### ALLEGATO DELL'ALLEGATO

#### IMPEGNI CONCORDATI CON LA REPUBBLICA DI FIGI

#### A. Rispetto dei principi democratici

#### Impegno n. 1

Indire elezioni politiche libere ed eque entro 24 mesi dal 1º marzo 2007, fatti salvi i risultati di una valutazione effettuata dai revisori indipendenti nominati dal segretariato del Forum delle isole del Pacifico. I processi preparatori delle elezioni saranno monitorati, adeguati ed eventualmente riveduti congiuntamente in base a parametri concordati. Ciò presuppone, in particolare, che:

- il governo provvisorio adotti, entro il 30 giugno 2007, un calendario per il completamento delle diverse misure preparatorie in previsione delle nuove elezioni politiche,
- il calendario indichi le date per il censimento dell'elettorato, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma del sistema elettorale.
- la definizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale siano conformi alla Costituzione,
- siano adottati provvedimenti atti a garantire il funzionamento dell'ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni, entro il 30 settembre 2007 in conformità della Costituzione,
- la nomina del vicepresidente sia conforme al dettato costituzionale.

#### Impegno n. 2

Nell'adottare iniziative e cambiamenti di rilievo a livello legislativo, finanziario o di altre politiche, il governo provvisorio deve tener conto delle consultazioni con la società civile e con le altre parti interessate.

#### B. Stato di diritto

#### Impegno n. 1

Il governo provvisorio deve adoperarsi con il massimo impegno per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio.

#### Impegno n. 2

Il governo provvisorio deve far rispettare la Costituzione del 1997 e garantire il funzionamento normale e indipendente delle istituzioni costituzionali delle Figi, come la commissione per i diritti umani, la commissione per il servizio pubblico e la commissione per gli uffici costituzionali. La notevole indipendenza e il funzionamento del Gran consiglio dei capi saranno tutelati.

#### Impegno n. 3

Occorre rispettare pienamente l'indipendenza del potere giudiziario, che deve poter svolgere liberamente le sue funzioni e le cui sentenze devono essere rispettate da tutte le parti interessate. In particolare:

- il governo provvisorio si impegna a nominare il tribunale di cui alla sezione 138, paragrafo 3, della Costituzione entro il 15 luglio 2007,
- d'ora in poi, le nomine e le revoche dei giudici dovranno svolgersi nel pieno rispetto del dettato costituzionale e delle norme procedurali,
- sarà evitata qualsiasi ingerenza nel processo giudiziario da parte dei militari, della polizia o del governo provvisorio, e sarà garantito il pieno rispetto delle professioni giuridiche.

#### Impegno n. 4

Tutti i procedimenti penali per reati connessi alla corruzione devono svolgersi attraverso i canali giurisdizionali adeguati e tutti gli altri organi eventualmente istituiti per indagare sui presunti casi di corruzione devono operare entro i limiti costituzionali.

#### C. Diritti umani e libertà fondamentali

#### Impegno n. 1

Il governo provvisorio adotta tutte le misure necessarie affinché tutte le denunce di violazione dei diritti umani siano esaminate e diano luogo a provvedimenti in conformità delle diverse procedure e nelle sedi previste dalla legislazione delle Isole Figi.

#### Impegno n. 2

Il governo provvisorio revocherà lo stato di emergenza a maggio 2007 fatte salve eventuali minacce per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

#### Impegno n. 3

Il governo provvisorio garantisce che la commissione delle Figi per i diritti umani possa operare nella piena indipendenza e in conformità alla Costituzione.

#### Impegno n. 4

La libertà di espressione e la libertà dei media, in tutte le loro forme, sono pienamente rispettate, come previsto dalla Costituzione.

#### D. Verifica dell'attuazione degli impegni

#### Impegno n. 1

Il governo provvisorio si impegna a intrattenere un dialogo regolare per consentire la verifica dei progressi compiuti e fare in modo che le autorità/i rappresentanti dell'UE e della Commissione europea possano accedere liberamente alle informazioni riguardanti tutte le questioni connesse ai diritti umani, al ripristino pacifico della democrazia e allo Stato di diritto nelle Figi.

#### Impegno n. 2

Il governo provvisorio collabora pienamente con le eventuali missioni dell'UE incaricate di verificare e valutare i progressi.

#### Impegno n. 3

Il governo provvisorio invia ogni tre mesi, a decorrere dal 30 giugno 2007, relazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou e gli impegni assunti.

Va osservato che per affrontare efficacemente determinate questioni occorre un'impostazione pragmatica, che tenga conto della realtà attuale e, al tempo stesso, sia rivolta al futuro.

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

#### del 31 marzo 2011

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia

(2011/220/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- L'Unione si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
- (2) La convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione») costituisce una valida base per l'istituzione di un sistema internazionale di cooperazione amministrativa e per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sugli alimenti e degli accordi sugli alimenti, prevedendo l'assistenza legale gratuita per la quasi totalità delle richieste di alimenti destinati ai figli e una procedura semplificata di riconoscimento ed esecuzione.
- (3) L'articolo 59 della convenzione abilita le organizzazioni regionali di integrazione economica quali l'Unione a firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.
- (4) Le materie disciplinate dalla convenzione rientrano anche nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1). In questo caso particolare l'Unione dovrebbe decidere di firmare la convenzione da sola e di avere competenza per tutte le materie da questa disciplinate.
- (5) Tutte le opportune dichiarazioni e riserve dovrebbero essere formulate dall'Unione all'atto dell'approvazione della convenzione.

- (6) A norma dell'articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda, partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione europea, la firma della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione») (²).

#### Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per il Consiglio Il presidente VÖLNER P.

<sup>(</sup>²) Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

<sup>(1)</sup> GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

#### REGOLAMENTI

#### REGOLAMENTO (UE) N. 330/2011 DEL CONSIGLIO

#### del 6 aprile 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/221/PESC del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (¹),

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/221/PESC prevede, tra l'altro, ulteriori misure restrittive in relazione alla Costa d'Avorio, in aggiunta a quelle contenute nella decisione 2010/656/PESC del Consiglio (²), tra cui un divieto relativo alla negoziazione di obbligazioni e all'erogazione di prestiti al governo illegittimo di Laurent GBAGBO, nonché una disposizione volta a garantire che dette misure restrittive non incidano sulle operazioni umanitarie in Costa d'Avorio.
- (2) Le misure restrittive in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (3) Il 30 marzo 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1975 [«UNSCR 1975 (2011)»] che impone sanzioni mirate nei confronti di ulteriori persone che rispondono ai criteri stabiliti nella risoluzione 1572 (2004) e nelle risoluzioni successive, includendo le persone che ostacolano la pace e la riconciliazione in Costa d'Avorio, intralciano, nel paese, i lavori dell'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e di altri attori internazionali e commettono gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

entità soggette alle misure restrittive di cui agli allegati I e IA del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (3).

Inoltre, è opportuno modificare l'elenco delle persone ed

(5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 560/2005 è così modificato:

1) sono inseriti gli articoli seguenti:

#### «Articolo 3 bis

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare, relativamente a persone, entità ed organismi elencati nell'allegato IA, che siano sbloccati o messi a disposizione taluni fondi o risorse economiche congelati necessari per scopi umanitari, previa notifica agli altri Stati membri e alla Commissione.

#### Articolo 3 ter

In deroga all'articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato IA sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

 i) i fondi o le risorse economiche sono utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato IA;

<sup>(1)</sup> Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.

IT

ii) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

Lo Stato membro interessato informa, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.»;

2) l'articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 bis

È vietato:

- a) acquistare, fungere da intermediario o collaborare all'emissione di obbligazioni o titoli emessi o garantiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dal governo illegittimo di Laurent GBAGBO, dalle persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità o dalle entità che egli possiede o controlla. In deroga, le istituzioni finanziarie sono autorizzate ad acquistare tali obbligazioni o titoli di valore equivalente alle obbligazioni e ai titoli che già detengono e che stanno per scadere;
- b) erogare prestiti, sotto qualsiasi forma, al governo illegittimo di Laurent GBAGBO e alle persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità o alle entità che egli possiede o controlla.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 ter

I divieti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 9 bis non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti in questione.»

#### Articolo 2

- 1. Le persone elencate nella parte A dell'allegato I del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 e sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I dello stesso regolamento (CE) n. 560/2005.
- 2. Le persone elencate nella parte B dell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005.
- 3. Le persone elencate nell'allegato II del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell' Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 aprile 2011.

Per il Consiglio Il presidente MARTONYI J.

#### ALLEGATO I

#### PARTE A

#### 1. Laurent GBAGBO

Data di nascita: 31 maggio 1945

Luogo di nascita: Gagnoa, Costa d'Avorio

Ex presidente della Costa d'Avorio: ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali.

Data di designazione da parte dell'ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell'Unione europea: 22.12.2010)

#### 2. Simone GBAGBO

Data di nascita: 20 giugno 1949

Luogo di nascita: Moossou, Grand-Bassam, Costa d'Avorio

Presidente del gruppo parlamentare del fronte popolare ivoriano (FPI): ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione pubblica all'odio e alla violenza.

Data di designazione da parte dell'ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell'Unione europea: 22.12.2010)

#### 3. Désiré TAGRO

n. di passaporto: PD-AE 065FH08

Data di nascita: 27 gennaio 1959

Luogo di nascita: Issia, Costa d'Avorio

Segretario generale del cosiddetto «ufficio presidenziale» di GBAGBO: partecipazione al governo illegittimo di GBAGBO, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali, implicazione nelle violente repressioni dei movimenti popolari.

Data di designazione da parte dell'ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell'Unione europea: 22.12.2010)

#### 4. Pascal AFFI N'GUESSAN

n. di passaporto: PD-AE 09DD00013

Data di nascita: 1º gennaio 1953

Luogo di nascita: Bouadriko, Costa d'Avorio

Presidente del fronte popolare ivoriano (FPI): ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione all'odio e alla violenza.

Data di designazione da parte dell'ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell'Unione europea: 22.12.2010)

PARTE B

#### 1. Alcide DJÉDJÈ

Data di nascita: 20 ottobre 1956

Luogo di nascita: Abidjan, Costa d'Avorio

Stretto consulente di GBAGBO: partecipazione al governo illegittimo di GBAGBO, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione pubblica all'odio e alla violenza.

Data di designazione da parte dell'ONU: 30.3.2011

#### ALLEGATO II

#### Persone e entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3)

#### A. Persone

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Diali Zie		Direttore dell'agenzia principale della BCEAO; concorso nel finanziamento dell'amministra- zione illegittima di Laurent Gbagbo
2.	Togba Norbert		Ispettore generale del tesoro; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegit- tima di Laurent Gbagbo
3.	Kone Doféré		Esattore generale delle Finanze; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegit- tima di Laurent Gbagbo
4.	Hanny Tchélé Brigitte, coniugata Etibouo		Ideatrice di film documentari; incitazione all'odio e alla violenza
5.	Jacques Zady		Regista presso l'Ente radiotelevisivo ivoriano (RTI); incitazione all'odio e alla violenza
6.	Ali Keita		Redattore capo del quotidiano Le Temps; incitazione all'odio e alla violenza
7.	Kla Koué Sylvanus		Direttore generale di fatto dell'Agenzia delle Telecomunicazioni della Costa d'Avorio e presidente del Consiglio generale di San Pe- dro; incitazione all'odio e alla violenza
8.	Mamadou Ben Soumahoro		Deputato all'Assemblea nazionale; incitazione all'odio e alla violenza
9.	Sokouri Bohui		Deputato all'Assemblea nazionale; responsa- bile del quotidiano Notre Voie; Segretario ge- nerale dell'FPI, responsabile delle elezioni; incitazione all'odio e alla violenza
10.	Blon Siki Blaise		Sedicente Alta autorità per lo sviluppo del- l'Ovest; incitazione all'odio e alla violenza
11.	Pasteur Kore Moïse		Consigliere spirituale di Laurent Gbagbo; incitazione all'odio e alla violenza
12.	Moustapha Aziz		Consigliere presso la Rappresentanza della Costa d'Avorio all'UNESCO; incitazione all'odio e alla violenza
13.	Gnamien Yao		Ex ministro; incitazione all'odio e alla violenza
14.	Zakaria Fellah		Consigliere speciale di Laurent Gbagbo; con- corso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
15.	Ghislain N'Gbechi		Funzionario presso la Missione permanente della Costa d'Avorio a New York; concorso nel finanziamento dell'amministrazione ille- gittima di Laurent Gbagbo
16.	Charles Kader Gore		Uomo d'affari; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
17.	Maitre Sanogo Yaya		Avvocato appartenente all'Ordine degli avvo- cati della Costa d'Avorio; concorso nel finan- ziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
18.	Kadio Morokro Mathieu		Presidente di PETROIVOIRE; concorso nel fi- nanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
19.	Marcellin Zahui		Direttore generale della CNCE (Caisse National de Crédit et d'Epargne) e amministratore della banca BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire) illegalmente nazionalizzate; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
20.	Jean-Claude N'Da Ametchi		Direttore generale della Versus Bank, Amministratore della banca SGBCI (Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire) illegalmente nazionalizzata; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
21.	Anatole Kossa		Vicepresidente del CGFCC (Comitato di gestione della filiera caffé-cacao) Consigliere dell'ex presidente Gbagbo nel settore agricolo dal 1º gennaio 2010; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
22.	Alexandre Kouadio		Amministratore provvisorio dell'ARCC (Autorità di regolamentazione del caffé e del cacao); concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
23.	Célestin N'Guessan		Amministratore provvisorio del FDPCC (Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao); concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
24.	Claudine Lea Yapobi nata Yehiry		Amministratore provvisorio del FRC (Fonds de régulation et de contrôle) e della BCC (Bourse du café et du cacao); concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
25.	Deby Dally Balawourou		Giornalista, presidente del Consiglio nazio- nale della stampa; incitazione all'odio e alla violenza

IT

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
26.	Wenceslas Appiah		Direttore generale della BFA, Banque pour le Financement de l'Agriculture; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegit- tima di Laurent Gbagbo
27.	Hubert Houlaye		Presidente del consiglio di amministrazione della Banque National d'Investissements; con- corso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo

#### REGOLAMENTO (UE) N. 331/2011 DELLA COMMISSIONE

#### del 6 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda l'uso di terreni per la produzione di canapa nell'ambito dell'applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (¹), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %.
- (2) L'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce che l'articolo 39 dello stesso regolamento si applica alle superfici soggette al regime di pagamento unico per superficie.
- (3) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (²), prevede che il pagamento dei diritti all'aiuto per le superfici investite a canapa è subordinato all'uso di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi, e che le sementi sono certificate.
- (4) La Finlandia e l'Ungheria hanno trasmesso alla Commissione dati relativi al tenore di tetraidrocannabinolo della

varietà Finola coltivata in Finlandia e della varietà Tiborszallasi coltivata in Ungheria dai quali risulta che negli anni scorsi detto tenore non ha raggiunto il livello dello 0,2 %.

- (5) Sulla base di queste informazioni, la Commissione ritiene opportuno che le varietà di canapa in questione beneficino dei pagamenti diretti nel rispettivo Stato membro.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1120/2009.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

#### Produzione di canapa

Ai fini dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento dei diritti all'aiuto per le superfici investite a canapa è subordinato all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (\*). Tuttavia le superfici coltivate con la varietà Finola sono ammissibili unicamente in Finlandia e le superfici coltivate con la varietà Tiborszallasi unicamente in Ungheria. Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (\*\*).

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

<sup>(\*\*)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.»

IT

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2011.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 332/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2011

### recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (²), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente, José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

IT

 $\label{eq:all-equation} ALLEGATO$  Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO MA TN TR	64,0 43,8 104,8 86,5
	ZZ	74,8
0707 00 05	EG TR	152,2 144,2
	ZZ	148,2
0709 90 70	MA TR	91,2 120,4
	ZA ZZ	28,9 80,2
0805 10 20	EG	55,9
	IL MA	70,4 51,8
	TN TR	52,8 72,9
	US ZZ	49,1 58,8
0805 50 10	TR ZZ	58,5 58,5
0808 10 80	AR BR	103,5 78,6
	CA	107,4
	CL CN	98,7 92,1
	MK NZ	47,7 94,5
	US	154,0
	UY	73,4
	ZA ZZ	81,2 93,1
0808 20 50	AR CL	102,0 112,3
	CL CN	67,7
	US	56,0
	ZA	95,3
	ZZ	86,7

<sup>(</sup>¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

#### **DECISIONI**

#### **DECISIONE 2011/221/PESC DEL CONSIGLIO**

#### del 6 aprile 2011

### recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (¹).
- (2) Il 30 marzo 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1975 [«UNSCR 1975 (2011)»] che impone sanzioni mirate nei confronti di ulteriori persone che rispondono ai criteri stabiliti nella risoluzione 1572 (2004) e nelle risoluzioni successive, includendo le persone che ostacolano la pace e la riconciliazione in Costa d'Avorio, intralciano, nel paese, i lavori dell'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e di altri attori internazionali e commettono gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
- (3) Data la gravità della situazione in Costa d'Avorio, è opportuno imporre misure restrittive supplementari.
- (4) È altresì opportuno modificare gli elenchi delle persone ed entità oggetto di misure restrittive di cui agli allegati I e II della decisione 2010/656/PESC.
- (5) È inoltre necessario chiarire talune disposizioni della decisione 2010/656/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2010/656/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 5 sono inseriti i paragrafi seguenti:
  - «3 bis Per quanto riguarda le persone e le entità di cui all'allegato II, gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per i fondi e le risorse economiche necessari per scopi umanitari, previa notifica in anticipo agli altri Stati membri e alla Commissione.
- (1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

3 ter Il paragrafo 1, lettera b), non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della sua inclusione in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1, lettera b).»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Sono vietati:

- a) l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza nell'emissione di obbligazioni o titoli emessi o garantiti dopo il 6 aprile 2011 dal governo illegittimo di Laurent GBAGBO, da persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità, o da entità da esso possedute o controllate. In deroga, gli istituti finanziari sono autorizzati ad acquistare tali obbligazioni o titoli per un valore corrispondente a quello di obbligazioni e titoli già in loro possesso e in scadenza;
- b) la concessione di prestiti, sotto qualsiasi forma, al governo illegittimo di Laurent GBAGBO, a persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità, o a entità da esso possedute o controllate.

L'acquisto, l'intermediazione e l'assistenza nell'emissione di obbligazioni e titoli e la concessione di prestiti di cui alle lettere a) e b) non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti in oggetto.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Per massimizzare l'impatto delle misure di cui alla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.»;

- IT
- 4) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
  - «4. Per quanto riguarda i porti indicati nell'allegato II, le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono riesaminate entro il  $1^{\circ}$  giugno 2011.».

#### Articolo 2

- 1. Le persone elencate nella parte A dell'allegato I della presente decisione sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC e sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I della stessa decisione 2010/656/PESC.
- 2. Le persone elencate nella parte B dell'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I della decisione 2010/656/PESC.

3. Le persone elencate nell'allegato II della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 aprile 2011.

Per il Consiglio Il presidente MARTONYI J.

#### ALLEGATO I

#### PARTE A

#### 1. Laurent GBAGBO

Data di nascita: 31 maggio 1945

Luogo di nascita: Gagnoa, Costa d'Avorio

Ex presidente della Costa d'Avorio: ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali.

Data di designazione da parte dell'ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell'Unione europea: 22.12.2010)

#### 2. Simone GBAGBO

Data di nascita: 20 giugno 1949

Luogo di nascita: Moossou, Grand-Bassam, Costa d'Avorio

Presidente del gruppo parlamentare del fronte popolare ivoriano (FPI): ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione pubblica all'odio e alla violenza.

Data di designazione da parte dell'ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell'Unione europea: 22.12.2010)

#### 3. Désiré TAGRO

N. di passaporto: PD-AE 065FH08

Data di nascita: 27 gennaio 1959

Luogo di nascita: Issia, Costa d'Avorio

Segretario generale del cosiddetto «ufficio presidenziale» di GBAGBO: partecipazione al governo illegittimo di GBAGBO, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali, implicazione nelle violente repressioni dei movimenti popolari.

Data di designazione da parte dell'ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell'Unione europea: 22.12.2010)

#### 4. Pascal AFFI N'GUESSAN

N. di passaporto: PD-AE 09DD00013

Data di nascita: 1º gennaio 1953

Luogo di nascita: Bouadriko, Costa d'Avorio

Presidente del fronte popolare ivoriano (FPI): ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione all'odio e alla violenza.

Data di designazione da parte dell'ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell'Unione europea: 22.12.2010)

#### PARTE B

#### 1. Alcide DJÉDJÈ

Data di nascita: 20 ottobre 1956

Luogo di nascita: Abidjan, Costa d'Avorio

Stretto consulente di GBAGBO: partecipazione al governo illegittimo di GBAGBO, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione pubblica all'odio e alla violenza.

Data di designazione da parte dell'ONU: 30.3.2011

#### ALLEGATO II

#### Persone e entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3)

#### A. Persone

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Diali Zie		Direttore dell'agenzia principale della BCEAO; concorso nel finanziamento del- l'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
2.	Togba Norbert		Ispettore generale del tesoro; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegit- tima di Laurent Gbagbo
3.	Kone Doféré		Esattore generale delle Finanze; concorso nel finanziamento dell'amministrazione il- legittima di Laurent Gbagbo
4.	Hanny Tchélé Brigitte, coniugata Etibouo		Ideatrice di film documentari; incitazione all'odio e alla violenza
5.	Jacques Zady		Regista presso l'Ente radiotelevisivo ivoriano (RTI); incitazione all'odio e alla violenza
6.	Ali Keita		Redattore capo del quotidiano Le Temps; incitazione all'odio e alla violenza
7.	Kla Koué Sylvanus		Direttore generale di fatto dell'Agenzia delle Telecomunicazioni della Costa d'Avorio e presidente del Consiglio gene- rale di San Pedro; incitazione all'odio e alla violenza
8.	Mamadou Ben Soumahoro		Deputato all'Assemblea nazionale; ncitazione all'odio e alla violenza
9.	Sokouri Bohui		Deputato all'Assemblea nazionale; responsabile del quotidiano Notre Voie; Segretario generale dell'FPI, responsabile delle elezioni; incitazione all'odio e alla violenza
10.	Blon Siki Blaise		Sedicente Alta autorità per lo sviluppo del- l'Ovest; incitazione all'odio e alla violenza
11.	Pasteur Kore Moïse		Consigliere spirituale di Laurent Gbagbo; incitazione all'odio e alla violenza
12.	Moustapha Aziz		Consigliere presso la Rappresentanza della Costa d'Avorio all'UNESCO; incitazione all'odio e alla violenza
13.	Gnamien Yao		Ex ministro; incitazione all'odio e alla violenza
14.	Zakaria Fellah		Consigliere speciale di Laurent Gbagbo; concorso nel finanziamento dell'ammini- strazione illegittima di Laurent Gbagbo

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
15.	Ghislain N'Gbechi		Funzionario presso la Missione perma- nente della Costa d'Avorio a New York; concorso nel finanziamento dell'ammini- strazione illegittima di Laurent Gbagbo
16.	Charles Kader Gore		Uomo d'affari; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
17.	Maitre Sanogo Yaya		Avvocato appartenente all'Ordine degli avvocati della Costa d'Avorio; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
18.	Kadio Morokro Mathieu		Presidente di PETROIVOIRE; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegit- tima di Laurent Gbagbo
19.	Marcellin Zahui		Direttore generale della CNCE (Caisse National de Crédit et d'Epargne) e amministratore della banca BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire) illegalmente nazionalizzate; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
20.	Jean-Claude N'Da Ametchi		Direttore generale della Versus Bank, Amministratore della banca SGBCI (Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire) illegalmente nazionalizzata; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
21.	Anatole Kossa		Vicepresidente del CGFCC (Comitato di gestione della filiera caffé-cacao) Consigliere dell'ex presidente Gbagbo nel settore agricolo dal 1º gennaio 2010; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
22.	Alexandre Kouadio		Amministratore provvisorio dell'ARCC (Autorità di regolamentazione del caffé e del cacao); concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
23.	Célestin N'Guessan		Amministratore provvisorio del FDPCC (Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao); concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
24.	Claudine Lea Yapobi nata Yehiry		Amministratore provvisorio del FRC (Fonds de régulation et de contrôle) e della BCC (Bourse du café et du cacao); concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
25.	Deby Dally Balawourou		Giornalista, presidente del Consiglio nazio- nale della stampa; incitazione all'odio e alla violenza

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
26.	Wenceslas Appiah		Direttore generale della BFA, Banque pour le Financement de l'Agriculture; concorso nel finanziamento dell'amministrazione il- legittima di Laurent Gbagbo
27.	Hubert Houlaye		Presidente del consiglio di amministrazione della Banque National d'Investissements; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo

#### DECISIONE DELLA COMMISSIONE

#### del 5 aprile 2011

che concede ad alcuni Stati membri deroghe per quanto riguarda la trasmissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di statistiche sulle cause di decesso

[notificata con il numero C(2011) 2057]

(I testi in lingua bulgara, ceca, finlandese, francese, olandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/222/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

viste le domande presentate dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Repubblica di Finlandia,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2008 si applica, secondo quanto previsto dal suo articolo 2, alla produzione di statistiche sulle cause di decesso, come definite nell'allegato III.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008 prevede che, qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive, agli Stati membri siano accordati deroghe e periodi di transizione.
- (3) Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le domande di deroga presentate da Bulgaria, Finlandia, Germania, Francia, Paesi Bassi e Repubblica ceca sono

motivate dalla necessità di procedere a importanti adattamenti dei sistemi statistici nazionali per potersi conformare pienamente al regolamento (CE) n. 1338/2008.

- (4) A questi Stati membri vanno pertanto concesse le deroghe richieste.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Le deroghe indicate nell'allegato sono concesse agli Stati membri corrispondenti.

#### Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2011.

Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione

#### ALLEGATO

## Deroghe al regolamento (CE) n. 1338/2008, attuato dalla Commissione, relativamente alle statistiche sulle cause di decesso

Stato membro	Variabile	Fine della deroga
Bulgaria	Causa iniziale del decesso ICD (4 cifre)	31 dicembre 2012
Repubblica ceca	Paese di occorrenza	31 dicembre 2011
Germania	Paese di occorrenza	31 dicembre 2013
Francia	Anno del decesso (data di occorrenza) per i nati morti	31 dicembre 2012
Paesi Bassi	Paese di occorrenza	31 dicembre 2012
	Paese di residenza, per i non residenti deceduti nei Paesi Bassi	31 dicembre 2012
Finlandia	Regione di occorrenza (NUTS 2)	31 dicembre 2013
	Paese di residenza/Paese di residenza della madre	31 dicembre 2013

III

(Altri atti)

#### SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

#### **DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

#### N. 1/2011

#### dell'11 febbraio 2011

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 124/2009 del 4 dicembre 2009 (1).
- (2) L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2010 dell'11 giugno 2010 (2).
- Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) (3) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici (4).
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (5).

- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
- Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) (7) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (7).
- (8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (8).
- Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (9).

<sup>(1)</sup> GU L 62 dell'11.3.2010, pag. 9.

<sup>(</sup>²) GU L 244 del 16.9.2010, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3.

<sup>(\*)</sup> GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17. (\*) GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3. (\*) GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26. (\*) GU L 191 del 23.7.2009, pag. 35.

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (1).

IT

- Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (2).
- Il regolamento (CE) n. 245/2009 abroga, a decorrere dal 13 aprile 2010, la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 13 aprile 2010.
- (13)Il regolamento (CE) n. 643/2009 abroga, a decorrere dal 1º luglio 2010, la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1º luglio 2010,

DECIDE:

#### Articolo 1

Il capitolo IV dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) il testo del punto 5 (direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso;
- 2) dopo il punto 7 (decisione 2008/591/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:
  - «8. 32008 R 1275: regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45), modificato da:
    - **32009 R 0278**: regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009 (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3),
    - **32009 R 0642**: regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42).
  - 9. 32009 R 0107: regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di
- (¹) GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42. (²) GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53.
- (3) GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 33.
- (4) GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36.

- esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8).
- 10. 32009 R 0244: regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3).
- 11. 32009 R 0245: regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17).
- 12. 32009 R 0278: regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3).
- 13. 32009 R 0640: regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26).
- 14. 32009 R 0641: regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 35).
- 15. **32009 R 0642**: regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42).
- 16. 32009 R 0643: regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53).»

L'allegato IV dell'accordo è modificato come segue:

IT

- 1) il testo del punto 13 (direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso;
- 2) il testo del punto 15 (direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso;
- dopo il punto 30 [regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] vengono aggiunti i seguenti punti:
  - «31. 32008 R 1275: regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45), modificato da:
    - 32009 R 0278: regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009 (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3),
    - 32009 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42).
  - 32. **32009 R 0107**: regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8).
  - 33. 32009 R 0244: regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3).
  - 34. **32009 R 0245**: regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17).
  - 35. **32009 R 0278**: regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al con-

- sumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3).
- 36. **32009 R 0640**: regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26).
- 37. **32009 R 0641**: regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 35).
- 38. **32009 R 0642**: regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42).
- 39. **32009 R 0643**: regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53).»

#### Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009 e (CE) n. 643/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 febbraio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2011.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

#### N. 2/2011

#### dell'11 febbraio 2011

# che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

#### IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 124/2009 del 4 dicembre 2009 (1).
- L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2010 dell'11 giugno 2010 (<sup>2</sup>).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico (3),

DECIDE:

#### Articolo 1

Al punto 10 [regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione] del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

- «, modificato da:
- 32009 R 0859: regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009 (GU L 247 del 19.9.2009, pag. 3).»

#### Articolo 2

Al punto 33 [regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione] dell'allegato IV dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

- «, modificato da:
- 32009 R 0859: regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009 (GU L 247 del 19.9.2009, pag. 3).»

#### Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 859/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 febbraio 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2011.

<sup>(1)</sup> GU L 62 dell'11.3.2010, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 244 del 16.9.2010, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 247 del 19.9.2009, pag. 3.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

#### N. 3/2011

#### dell'11 febbraio 2011

#### che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla deci-(1) sione del Comitato misto SEE n. 130/2010 del 10 dicembre 2010 (1).
- Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. (2) 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (2).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (3).
- (4) I regolamenti della Commissione (CE) n. 2658/2000 (4) e (CE) n. 2659/2000 (5), che sono stati integrati nell'accordo, sono scaduti il 31 dicembre 2010 e devono essere pertanto abrogati ai sensi dell'accordo,

DECIDE:

#### Articolo 1

L'allegato XIV dell'accordo è modificato come segue:

1) il testo del punto 6 [regolamento (CE) n. 2658/2000 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

- «32010 R 1218: regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43).»;
- 2) il testo del punto 7 [regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione] è sostituito dal testo seguente:
  - «32010 R 1217: regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36).»

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1217/2010 e (UE) n. 1218/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 febbraio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*). Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2011.

<sup>(1)</sup> GU L 85 del 31.3.2011, pag. 14.

<sup>(</sup>²) GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3. (5) GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

#### N. 5/2011

#### dell'11 febbraio 2011

#### che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla deci-(1) sione del Comitato misto SEE n. 140/2010 del 10 dicembre 2010 (1).
- Il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo (2)e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (2), è stato integrato nell'accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 (3) del 29 maggio 2009, che prevede adeguamenti nazionali specifici.
- Occorre integrare nell'accordo la decisione C(2010) 774 (3) definitivo della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione C(2010) 2604 definitivo della Commissione, del 23 aprile 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.
- (5) La decisione C(2010) 774 definitivo abroga la decisione definitivo 4333 della Commissione. dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune misure supple-

mentari di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

- In tal modo tutte le misure necessarie per l'applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008 (4) saranno state integrate nell'accordo e i regolamenti della Commissione (CE) n. 272/2009 (5), (UE) n. 1254/2009 (6), (UE) n. 72/2010 (7) e (UE) n. 185/2010 (8) si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
- In tal modo, inoltre, tutte le misure necessarie per l'applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008 saranno state integrate nell'accordo e il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), regolamenti della Commissione (CE) n. 1217/2003 (10), (CE) n. 1486/2003 (11), (CE) n. 1138/2004 (12) e (CE) n. 820/2008 (13) saranno abrogati ai sensi dell'accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

DECIDE:

#### Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è così modificato:

1) dopo il punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] è inserito il testo seguente:

- (5) GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.
- (\*) GU L 318 del 19.12.2009, pag. 7. (\*) GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17. (\*) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1. (\*) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.

- (9) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.
- (10) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 44.
- (11) GU L 213 del 23.8.2003, pag. 3.
- (12) GU L 221 del 22.6.2004, pag. 6. (13) GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione del 2 aprile 2009, regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione del 18 dicembre 2009, regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione dell'8 gennaio 2010, regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione del 26 gennaio 2010, regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione del 4 marzo 2010, regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione del 9 aprile 2010, regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione del 23 aprile 2010, regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione del 23 aprile 2010, decisione C(2010) 774 definitivo della Commissione del 13 aprile 2010 e decisione C(2010) 2604 definitivo della Commissione del 23 aprile 2010.

<sup>(1)</sup> GU L 85 del 31.3.2011, pag. 25. (2) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

<sup>(3)</sup> GU L 232 del 3.9.2009, pag. 25.

- «66hf. **C(2010)** 774 **definitivo**: decisione C(2010) 774 definitivo della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, modificata da:
  - C(2010) 2604 definitivo: decisione C(2010) 2604 definitivo della Commissione, del 23 aprile 2010.»;
- 2) il testo del punto 66ia [decisione C(2008) 4333 definitivo della Commissione] è soppresso.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 febbraio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

#### Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2011.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

#### N. 6/2011

#### del 1º aprile 2011

#### che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

#### IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007 del 26 ottobre 2007 (¹) al fine di integrare in tale accordo, in particolare, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (²).
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (3).
- (3) Il processo decisionale volto all'attuazione della direttiva sarà frutto di una stretta collaborazione tra la Commissione europea, l'Autorità di vigilanza EFTA e gli Stati EFTA.
- (4) In una dichiarazione comune le parti contraenti hanno tra l'altro sottolineato che si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di qualsiasi decisione del Comitato misto SEE necessaria per estendere agli Stati EFTA le pertinenti decisioni di attuazione che la Commissione europea deve adottare e in particolare le decisioni ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, e dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva 2008/101/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il punto 21al dell'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) è aggiunto il trattino seguente:
  - «— **32008 L 0101**: direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).»;
- (1) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 92.
- (2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
- (3) GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

- 2) dopo l'adattamento b) sono inseriti gli adattamenti seguenti:
  - «ba) al momento dell'integrazione della direttiva nel territorio del Liechtenstein non si svolgono attività di trasporto aereo quali definite nella direttiva. Il Liechtenstein si conformerà alla direttiva quando attività pertinenti di trasporto aereo avranno luogo sul suo territorio:
  - bb) all'articolo 3 *quater*, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
    - "Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell'accordo e sulla base delle cifre presentate dall'Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all'interno del territorio e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest'ultima sarà integrata nell'accordo SEE.";
  - bc) all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, è soppresso il secondo comma;
  - bd) all'articolo 3 sexies, paragrafo 2, e all'articolo 3 septies, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
    - "Entro la stessa data, gli Stati EFTA presentano le domande ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.";
  - be) all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:
    - "Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell'accordo e sulla base delle cifre presentate dall'Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide per quanto riguarda il SEE in merito al numero complessivo di quote, al numero di quote da mettere all'asta, al numero di quote da porre nella riserva speciale e al numero di quote a titolo gratuito aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all'interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest'ultima sarà integrata nell'accordo SEE.

IT

La Commissione decide in merito ai parametri validi per l'intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l'Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da parte degli Stati EFTA ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 4, seguono la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell'accordo SEE.";

bf) all'articolo 3 septies, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"La Commissione decide in merito ai parametri validi per l'intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l'Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da parte degli Stati EFTA ai sensi dell'articolo 3 septies, paragrafo 7, seguono la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell'accordo SEE." »;

- 3) dopo l'adattamento i) sono inseriti gli adattamenti seguenti:
  - «ia) dopo l'articolo 16, paragrafo 12, è inserito il paragrafo seguente:
    - "(13) Gli Stati EFTA presentano tutte le domande formulate ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 5 e 10, all'Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.";
  - ib) all'articolo 18 bis, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"La riassegnazione degli operatori aerei agli Stati EFTA deve avere luogo nel 2011, dopo che l'operatore avrà rispettato gli obblighi per il 2010. Per la riassegnazione degli operatori aerei inizialmente assegnati ad uno Stato membro sulla base dei criteri menzionati alla lettera b) può essere accordata una diversa scadenza dallo Stato membro di riferimento iniziale, se l'operatore lo richiede

esplicitamente entro sei mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'elenco di operatori SEE di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b). In questo caso, la riassegnazione ha luogo entro il 2020 per quanto riguarda il periodo di scambio che decorre dal 2021.";

- ic) all'articolo 18 *bis*, paragrafo 3, lettera b), dopo le parole "operatori aerei" sono inserite le parole "per l'intero SEE";
- id) all'articolo 18 ter è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva, gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA possono chiedere l'assistenza di Eurocontrol o di un'altra organizzazione competente e, a tal fine, possono concludere opportuni accordi con tali organizzazioni." ».

#### Articolo 2

I testi della direttiva 2008/101/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2011.

<sup>(\*)</sup> Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

IT

# Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. 6/2011 che integra nell'accordo SEE la direttiva 2008/101/CE

«Conformemente alla direttiva 2008/101/CE, i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote per il settore del trasporto aereo dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici. L'applicazione di tale disposizione da parte degli Stati EFTA lascia impregiudicato l'ambito d'applicazione dell'accordo SEE.

Per quanto riguarda le decisioni sui parametri ai sensi degli articoli 3 sexies, paragrafo 3, e 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2008/101/CE, le parti contraenti si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di qualsiasi decisione del Comitato misto SEE che integri ciascuna decisione della Commissione europea. Per garantire l'omogeneità del SEE e del suo sistema ETS comune, le decisioni della Commissione europea che saranno integrate nell'accordo SEE saranno precedute da un processo comune e parallelo delle parti contraenti, se necessario mediante procedura scritta.

Per garantire nel SEE un sistema ETS trasparente a tutti gli operatori aerei interessati, la Commissione europea includerà nelle sue decisioni di attuazione della direttiva 2008/101/CE clausole speciali che faranno riferimento all'estensione delle decisioni agli Stati EFTA-SEE mediante decisioni del Comitato misto SEE.»

#### NOTA PER IL LETTORE

La decisione del comitato misto SEE n. 4/2011 sarà pubblicata in data successiva.

#### PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

#### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index\_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu



